

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

LOW COST E DECORO

Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19705/2012, hanno recentemente affermato che è illegittima la pubblicità dell'avvocato che enfatizza i costi molto bassi delle prestazioni offerte per sviare e attrarre clientela.

I giudici in ermellino hanno chiarito che la "liberalizzazione" in materia di pubblicità non significa che tutti i tipi di promozione possano essere considerati leciti. Un simile comportamento non è consentito anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 del Dpr n. 137 del 7 agosto 2012 (Riforma delle professioni), che ha legittimato la pubblicità informativa sull'attività delle professioni regolamentate.

La vicenda prende spunto dalla contestazione mossa dall'Ordine ad alcuni iscritti per aver diramato comunicazioni e informazioni sulla propria attività professionale utilizzando in modo improprio gli strumenti consentiti e, comunque, ricorrendo a contenuti, forme e modalità ritenute irrispettose della dignità e del decoro della professione.

Il Consiglio nazionale forense, investito della questione in secondo grado, aveva confermato la sussistenza dell'illecito disciplinare ritenendo il messaggio pubblicitario - inserito in un box promozionale pubblicato su di un quotidiano - connotato da slogan che, grazie anche al ricorso ad elementi grafici, davano enfasi al dato economico.

Per l'Ordine degli avvocati, il mes-

C'è modo e modo di farsi pubblicità

È legittimo per l'Ordine individuare una forma di illecito disciplinare nelle modalità e nel contenuto della pubblicità. Lo dice la Cassazione.

saggio conteneva dati equivoci, allettanti ed eccedenti il carattere informativo. Il messaggio integrava modalità attrattive della clientela con mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro professionale: per tutti stigmatizzava la marcata natura commerciale dell'informativa sui costi molto bassi.

Avverso questa sentenza i professionisti sanzionati promuovevano ricorso in Cassazione sostenendo che la pubblicità è consentita con il solo limite della veridicità e trasparenza. I ricorrenti chiedevano inoltre un controllo sulla ragionevolezza espressa dall'Ordine nell'aver individuato nelle circostanze accertate gli estremi di una condotta costituente illecito disciplinare.

La Corte si è pronunciata sostenendo che, nel caso in esame, non vi era irragionevolezza nel precepto deontologico individuato dall'organo professionale precedente quale fattispecie sanzionabile in sede disciplinare. È legittimo per l'Ordine individuare una forma di illecito disciplinare non certamente nella pubblicità, in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo, ma nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa.

Non è lesiva una attività mirante all'acquisizione di clientela in sé, ma possono essere censurati gli strumenti utilizzati allorché essi siano valutati non conformi alla correttezza nonché al decoro e alla dignità della professione.

Nessun preteso vizio motivazionale pertanto a parere della suprema Corte: la sentenza impugnata reca una valutazione dei fatti che non può essere ritenuta insufficiente né contraddittoria.

La riforma delle professioni non inficia la correttezza di quanto



concluso dall'Ordine: anzi, nello statuire che la pubblicità deve essere *“funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria”*, la norma conferma la mancanza delle caratteristiche della pubblicità che si è inteso sanzionare.

La legge permette quindi la pubblicità ai professionisti e alle loro strutture ma la “moderazione” e il rispetto dei principi deontologici restano sempre condizioni obbligatorie.

Se è vero che la legge ha svincolato da paletti troppo rigidi la

pubblicità da parte degli esercenti le professioni regolamentate, il Consiglio dell'Ordine può sempre fare una valutazione sull'adeguatezza delle modalità concretamente utilizzate per la promozione propria e del proprio studio rispetto ai principi di decoro e dignità della professione.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) - Art. 4 - *Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. ●



RINNOVATA LA CONVENZIONE CON ARUBA

Fornitura del servizio di Posta elettronica certificata

Per garantire continuità nel servizio, la Fnovi ha preso contatti con gli Uffici commerciali di Aruba per rinnovare la convenzione con Aruba Pec Spa, ente gestore accreditato presso il Cnipa (www.digitpa.gov.it), per la fornitura del servizio di posta elettronica certificata. Fermo restando l'impegno della Federazione per le caselle Pec acquistate e assegnate a ciascun Ordine Provinciale dei Veterinari, dei cui costi continuerà a farsi carico, la convenzione è stata rinnovata prevedendo un costo/casella di 1,50 euro + Iva per altri tre anni.

La posta elettronica certificata - prevista dal D.L. 105/08 convertito nella L. n. 2/28.01.2009 - è stata introdotta in Italia oltre due anni fa. L'obbligo riguarda tutti i professionisti, iscritti agli albi che devono comunicare ai propri Ordini di appartenenza un indirizzo Pec dotato di valore legale, capace di andare a sostituire la più tradizionale raccomandata postale.

Con la Circolare n. 12/2012 la Fnovi ha inoltre invitato i Presidenti degli Ordini provinciali a sollecitare gli iscritti che ancora non hanno a disposizione la Pec di adeguarsi rapidamente al fine di ottemperare ad un obbligo di legge.